Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 161

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 10 luglio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1941**



**1942**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 10 LUGLIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Soc. an. Acciaierie e ferriere lombarde Falck, in Milano:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1933, sorteggiate il 29 giugno 1942-XX. — **Soc. an. Iutificio di Vinovo, in Rovigo:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano sorteggiate nella 16ª estrazione del 2 luglio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1942-XX. — **Società anonima Beni rurali del Centro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1942-XX. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 94ª estrazione del 1° luglio 1942-XX. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, soc. an., in Genova:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 8ª estrazione del 27 giugno 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovia del Renon, soc. an., in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1942-XX. — **Comune di Limone sul Garda (Brescia):** Estrazione di obbligazioni. — **Società dell'alluminio italiano, an., in Borgofranco:** Errata-corrige. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli:** Errata-corrige.

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX, n. 1694.

**Nomina del dott. Eitel Monaco a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1940-41 in sostituzione del gr. uff. dott. Vezio Orazi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E. e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto 11 marzo 1940-XVIII portante la costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1940-1941;

Considerato che il grand'uff. dott. Vezio Orazi, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, ha cessato dall'incarico delle funzioni di direttore generale per la Cinematografia in seguito alla sua nomina a prefetto di Udine e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1941-XIX col quale il dott. Eitel Monaco è assunto in servizio presso il Ministero della cultura popolare ed è incaricato delle funzioni di direttore generale per la Cinematografia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

In sostituzione del grand'uff. dott. Vezio Orazi, il dott. Eitel Monaco, incaricato delle funzioni di direttore generale per la Cinematografia, è nominato membro del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale L.U.C.E. per il biennio 1940-41, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *luglio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 447, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX, n. 738.

**Estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli Istituti d'istruzione media e superiore, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni, con i quali sono stati approvati i regolamenti dei concorsi a cattedre negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di provvedere all'estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai suddetti regolamenti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, i quali nei concorsi a cattedre per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico riportino sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e conseguano almeno sette decimi della votazione complessiva, entrano a far parte, per ordine di merito, agli effetti della nomina in ruolo, della graduatoria riservata agli ex combattenti e categorie assimilate, di cui agli articoli 70,

54 e 60 dei regolamenti approvati rispettivamente con i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche ai concorsi a cattedre negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, indetti con il decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 276, del 22 novembre 1941-XX.

Art. 3.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, valgono le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti per i concorsi nei suddetti Istituti, approvati con i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 447, foglio 34.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX, n. 739.

**Modificazione del numero dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, con i quali sono stati approvati i regolamenti dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento degli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica del numero dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nei suddetti Istituti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, per i quali il numero degli aspiranti non sia superiore a mille, sono composte di tre membri.

In tutti gli altri casi, è data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale di elevare il numero dei membri da tre ad un massimo di nove, scelti fra i professori ufficiali o liberi docenti delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, o fra i presidi, i direttori ed i professori di ruolo degli Istituti e Scuole d'istruzione media e superiore, in ragione di due membri per ogni mille candidati, o frazione di mille, in più del numero previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, indetti con decreto Ministeriale 18 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 22 novembre 1941-XX.

Art. 3.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto nei precedenti articoli, si applicano i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 447, foglio 33.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 8 giugno 1942-XX, n. 740.

**Modificazioni alle disposizioni concernenti l'assunzione di personale a ferma temporanea.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 202 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, quali risultano sostituiti dall'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, sono modificati come segue:

« Entro i limiti numerici da stabilire per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro competente di intesa con quello per le finanze e che non potranno in niun caso superare il quantitativo dei posti disponibili

nei ruoli dei personali appartenenti al gruppo C e subalterni, può essere assunto dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, tranne quella delle Ferrovie dello Stato, in luogo di impiegati e agenti di ruolo, personale a ferma temporanea per il disbrigo dei servizi di copia e di fatica, ferme restando le disposizioni dei primi due commi dell'art. 61 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843.

« La retribuzione da assegnare a detto personale non può essere superiore allo stipendio minimo del grado iniziale dei suddetti ruoli dei personali di gruppo C e subalterni ».

Art. 2.

Nulla è innovato per quanto concerne il conferimento d'incarichi e di supplenze temporanee al personale non insegnante degli Istituti d'istruzione degli Ordini medio e superiore.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 447, *foglio* 40. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 741.

**Erezione in ente morale della « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia », a favore del 73° reggimento fanteria, con sede in Trieste.**

N. 741. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, la « Fondazione Umberto e Amedeo di Savoia », a favore del 73° reggimento fanteria, con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno* 1942-XX

---

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX.

**Approvazione dello statuto organico dell'Ente per la zona industriale di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 346, istitutiva dell'Ente per la zona industriale di Roma;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto organico dell'Ente per la zona industriale di Roma, composto di 24 articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e, per esso, dal Sottosegretario di Stato, delegato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — DI REVEL — GORLA — RICCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno* 1942-XX
*Registro n.* 8 *Interno, foglio n.* 234. — STRAVINO

---

**Statuto dell'Ente per la zona industriale di Roma**

TITOLO I.

*Disposizioni generali - Costituzione - Scopi.*

Art. 1.

L'Ente per la zona industriale di Roma, con sede in Roma, istituito con la legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 346, funziona secondo le norme contenute nella legge predetta e nel presente statuto.

L'Ente, è persona giuridica di diritto pubblico, ha amministrazione propria ed è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e delle finanze.

Art. 2.

L'Ente, per il raggiungimento dei suoi compiti, particolarmente provvederà:

*a*) a predisporre ed attuare gradualmente il piano delle opere e dei lavori necessari per una idonea e completa sistemazione dei servizi generali della zona, sia per quanto attiene ai traffici stradali e ferroviari, ai rifornimenti idrici, elettrici e simili, sia per quanto attiene a tutte quelle altre opere e lavori occorrenti nel suolo e nel sottosuolo;

*b*) all'espropriazione degli immobili compresi entro i confini della zona industriale, delimitata dalla planimetria di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 346, adottando la procedura prevista dall'art. 8 della legge stessa;

*c*) alla assegnazione delle aree, provenienti dalla suddetta espropriazione alle singole aziende industriali per l'impianto di stabilimenti industriali e di opere annesse, nonchè alla destinazione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche;

*d*) a promuovere e favorire la risoluzione di ogni altro problema tecnico attinente all'impianto ed al funzionamento della zona;

*e*) ad assumere ogni altra iniziativa che possa essere connessa con lo sviluppo della zona e che possa comunque facilitarne le attività industriali, economiche e di assistenza sociale.

TITOLO II.

*Organi dell'Ente.*

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

*a*) il presidente;
*b*) il Consiglio direttivo;
*c*) il Consiglio esecutivo.

Art. 4.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, sovraintende all'andamento di questo, provvede a quanto è necessario per assicurare il migliore funzionamento in conformità delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale dovrà riferirne alla prima riunione successiva.

Art. 5.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, o per sua delega, e fa parte di diritto del Comitato esecutivo dell'Ente.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo è composto del presidente dell'Ente, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, da due rappresentanti del Governatorato di Roma, da quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, un membro del Consiglio direttivo, l'Amministrazione o l'Ente dal quale era stato designato provvede alla sua sostituzione; il membro surrogante rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello surrogato.

I membri del Consiglio di nomina confederale che non partecipino senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti.

Ai membri del Consiglio direttivo può essere assegnato un gettone di presenza la cui misura sarà in tal caso fissata dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo determina le linee generali dell'attività dell'Ente.

Al Consiglio spetta in particolare di deliberare:

*a*) sulla nomina, nel suo seno, dei membri del Comitato esecutivo;

*b*) sul regolamento per il personale di cui al successivo art. 12;

*c*) sulla nomina del direttore dell'Ente da effettuare con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 12;

*d*) sulle norme per l'amministrazione e la gestione dell'Ente;

*e*) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

*f*) sugli eventuali accordi o convenzioni col Governatorato di Roma, con le Amministrazioni dello Stato, e con gli altri Enti pubblici;

*g*) sui piani generali delle opere pubbliche e sui programmi delle opere da realizzarsi annualmente;

*h*) sulla distribuzione degli stabilimenti nella zona e sulla assegnazione delle aree destinate a nuovi stabilimenti per le quali concorrono più domande;

*i*) sulle proposte relative al sopraprezzo ed ai contributi di cui al punto *a*) dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 346;

*l*) su ogni proposta di modifica al presente statuto.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo riguardanti le materie indicate nella lettera *h*) del presente articolo, dovranno, entro dieci giorni, essere trasmesse al Ministero delle corporazioni per l'approvazione.

Art. 8.

Il Consiglio è convocato dal presidente, normalmente presso la sede dell'Ente, ogni volta lo ritenga necessario, mediante avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e contenente la indicazione degli argomenti in discussione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando alla adunanza siano presenti almeno la metà dei suoi membri; esse sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Alle sedute del Consiglio interviene con funzioni di segretario il direttore dell'Ente.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro consiglieri, fra cui il vice presidente, e provvede allo svolgimento dell'attività dell'Ente secondo le direttive del Consiglio.

Ad esso spetta in particolare:

*a*) di determinare le direttive ed i piani di massima per la espropriazione e per l'assegnazione delle aeree alle aziende che si impiantano nella zona;

*b*) di decidere sulle domande presentate dalle aziende che desiderano impiantarsi nella zona, se per una stessa area siano state presentate più domande di assegnazione, il Comitato esecutivo formula le proposte da sottoporre alla decisione del Consiglio;

*c*) di deliberare i programmi e progetti particolareggiati per la esecuzione delle opere pubbliche ed i relativi capitolati di appalto;

*d*) di predisporre, d'intesa con i revisori, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

*e*) di assumere e licenziare il personale, con l'osservanza delle norme all'uopo stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 12;

*f*) di provvedere a tutti quegli atti ed adempimenti che sono ad esso delegati dal Consiglio, ed adottare in caso di urgenza le deliberazioni di spettanza del Consiglio stesso, cui dovranno essere sottoposte per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese, ed ogni volta che egli lo ritenga necessario.

Per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme fissate dal presente statuto per le deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il direttore dell'Ente interviene alle sedute del Comitato con funzioni di segretario.

Ai membri del Comitato esecutivo può essere assegnato un gettone di presenza la cui misura sarà in tal caso fissata dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

Art. 11.

I revisori sono invitati ad assistere alle sedute del Consiglio direttivo e presentano annualmente una relazione sul conto consuntivo e sull'andamento contabile ed amministrativo dell'Ente.

Il compenso da corrispondere ai revisori è determinato annualmente dal Consiglio direttivo dell'Ente.

TITOLO III.

*Direzione e personale.*

Art. 12.

La dotazione organica, le norme sull'assunzione, licenziamento, disciplina, nonchè sul trattamento economico e di previdenza del personale — compreso il direttore — saranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dai Ministeri dell'interno e delle finanze.

Art. 13.

Il direttore dirige i servizi dell'Ente e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente.

TITOLO IV.

*Gestione e bilancio.*

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Ente si inizia col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 1941-XX.

Il bilancio preventivo di ogni esercizio deve essere approvato entro il mese di ottobre dell'anno precedente, ed il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Entro quindici giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo debbono essere trasmessi al Ministero dell'interno per l'approvazione di concerto con il Ministero delle finanze.

TITOLO V.

*Assegnazione delle aree.*

Art. 15.

Le ditte che intendano impiantare stabilimenti industriali nella zona, debbono presentare all'Ente una dettagliata richiesta, indicando il termine entro cui si impegnano a costruire lo stabilimento e fornendo tutte quelle altre indicazioni che potranno essere richieste dall'Ente.

Alla domanda devono essere allegati:

a) una planimetria generale con la specificazione della destinazione delle singole aree che saranno occupate; un progetto di massima delle costruzioni, degli impianti e delle opere accessorie, nonchè una relazione esplicativa;

b) il certificato di iscrizione alla competente associazione sindacale degli industriali;

c) la documentazione atta a comprovare di avere ottemperato alle vigenti prescrizioni di legge che disciplinano l'impianto e l'ampliamento degli stabilimenti industriali.

Art. 16.

All'atto della presentazione della domanda la ditta richiedente deve depositare presso l'Ente una somma pari a L. 2 per ogni metro quadrato richiesto, somma che sarà conteggiata nel sopraprezzo di cui al punto a) dell'art. 6 della legge.

Salvo quanto è diversamente disposto dall'art. 18 del presente statuto, se non si dovesse far luogo alla assegnazione dell'aerea, la somma depositata viene restituita alla ditta richiedente, senza interessi, fatta deduzione delle eventuali spese sostenute dall'Ente.

Art. 17.

L'Ente comunicherà per iscritto alla ditta richiedente le determinazioni adottate in merito alla domanda di cui all'articolo 15.

In caso di determinazione favorevole, fisserà i termini di tempo entro i quali, a decorrere dalla data di effettiva consegna dell'area assegnatale, la ditta dovrà obbligarsi ad iniziare ed ultimare le costruzioni e gli impianti, preciserà ogni altra modalità eventualmente determinata, caso per caso, dal Comitato esecutivo ed indicherà il prezzo dell'area costituito dall'indennità di espropriazione di cui all'art. 18 della legge e del sopraprezzo di cui al punto a) dell'art. 6 della legge stessa.

Art. 18.

Accolta da parte dell'Ente la domanda e determinata l'aera da assegnarsi alla ditta richiedente, questa, entro venti giorni dalla relativa comunicazione, verserà all'Ente l'ammontare della indennità di espropriazione e delle spese relative, nonchè il sopraprezzo di cui al punto a) dell'art. 6 della legge, detratto l'ammontare del versamento anticipatamente effettuato ai sensi dell'art. 16 del presente statuto

Trascorso il predetto termine di venti giorni senza che sia stato completato il versamento, l'Ente può considerare decaduta la domanda e ritenere, a titolo di indennizzo, la anticipazione versata ai sensi del predetto art. 16.

Per le espropriazioni per le quali penda opposizione da parte degli espropriati, l'eventuale saldo di esproprio e le spese inerenti saranno versate, a richiesta dell'Ente, ad espropriazione definita.

Art. 19.

Le ditte assegnatarie presenteranno, entro due mesi dall'eseguito versamento di cui all'art. 18, il progetto definitivo degli stabilimenti da impiantare e delle opere annesse.

Nel termine di un mese l'Ente darà la propria approvazione al progetto ovvero notificherà le variazioni che siano rese indispensabili dalle peculiari esigenze di sviluppo della zona.

Art. 20.

Nell'atto di acquisto dell'area la ditta assegnataria assumerà formale impegno di iniziare e ultimare le costruzioni e gli impianti sulle aree acquistate nei termini di tempo e con le modalità di cui all'art. 17.

Nello stesso atto saranno contemplate le penalità che il Comitato avrà stabilito per i casi di inadempienza da parte della ditta assegnataria.

Art. 21.

Trascorso il termine fissato per la ultimazione degli impianti senza che questi siano stati ultimati, il Consiglio direttivo ha facoltà di disporre la retrocessione dall'Ente dell'area, rimborsando la sola indennità di espropriazione e senza alcun interesse.

Analoga facoltà, e col solo rimborso di cui sopra, ha il Consiglio direttivo nei casi in cui — nonostante l'applicazione di penalità di cui all'articolo precedente e dopo formale diffida alla ditta assegnataria — l'andamento dei lavori per le costruzioni e gli impianti non dia serio affidamento.

Nel disporre la retrocessione dell'area il Consiglio direttivo fisserà il termine da assegnare alla ditta colpita dal provvedimento per rimuovere dall'area stessa gli impianti, macchinari e materiali di sua pertinenza.

Per gli impianti, macchinari e materiali che alla scadenza del detto termine non siano stati ancora rimossi, s'intenderà che la ditta abbia rinunciato al loro ricupero.

Art. 22

La ditta assegnataria non può, senza il consenso dell'Ente, cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, la propria area, nè può adibirla a scopi diversi da quelli per i quali è stata destinata dall'Ente.

In caso di rinunzia accettata dall'Ente, l'area deve essere retrocessa all'Ente stesso, che è tenuto solo al rimborso di cui all'articolo precedente.

TITOLO VI.

*Norme per le ditte già installate*

Art. 23.

Le ditte già installate nella zona, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del Regio decreto che approva il presente statuto, dovranno presentare all'Ente una denuncia corredata.

a) da una planimetria generale quotata, con la specificazione della destinazione delle singole aree occupate;

b) dai grafici dimostrativi delle costruzioni eseguite;

c) da una relazione esplicativa che contenga la descrizione sommaria degli impianti;

d) dai documenti validi a dimostrare la data di inizio della costruzione dello stabilimento e la data della sua attivazione.

Art. 24.

Alle ditte di cui all'articolo precedente l'Ente notificherà il sopraprezzo da esse dovuto a termini del punto a) dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 346.

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica predetta le ditte dovranno versare all'Ente il sopraprezzo stabilito.

Tale versamento è condizione necessaria per il riconoscimento di appartenenza alla zona, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 10 e 11 della citata legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

(2708)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1942-XX.

**Autorizzazione alla Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel ramo incendio;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

La Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2720)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1942-XX.

**Autorizzazione alla Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri « Italia », con sede in Genova, ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri « Italia », con sede in Genova, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel ramo incendio;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

La Società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri « Italia », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio.

Roma, addì 27 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2719)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1942-XX.

**Rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione per la benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (tassì).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 45, concernente l'agevolezza fiscale per la benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti nel territorio dello Stato alla data del 18 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1938-XVI, che reca le norme per la concessione del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione sulla benzina occorrente per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che istituisce un'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1939-XVII, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1829, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1939-XVII, n. 1319, convertito nella legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1831, che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, concernente il rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione per la benzina consumata dalle autovetture da piazza;

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 338, che proroga, sino alla cessazione dello stato di guerra, la facoltà conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero;

Viste le note n. 30936 del 30 ottobre 1940, n. 33432 del 16 dicembre 1940, n. 34715 del 25 novembre 1941 e n. 36750 del 18 marzo 1942 del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); nonchè le note n. 532 del 18 gennaio 1941 e n. 33586 del 2 agosto 1941 del Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria);

Decreta:

Art. 1.

L'agevolezza fiscale prevista dall'art. 5, lettera *c*), del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 45, per la benzina consumata nell'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti nel territorio dello Stato alla data del 18 novembre 1937, è estesa, sotto osservanza delle stesse norme e condizioni in atto vigenti, alla benzina consumata dalle autovetture di che trattasi regolarmente ammesse a circolare nel territorio dello Stato tra l'indicata data e quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il beneficio medesimo verrà applicato anche per il periodo di tempo trascorso dal giorno in cui le autovetture di che trattasi vennero ammesse regolarmente a circolare nel territorio dello Stato fino alla data di pubblicazione del presente decreto: il rimborso però sarà calcolato sulla base di quantitativi giornalieri di benzina pari ai due terzi di quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti nei vari periodi di circolazione delle autovetture.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1942-XX

*Il Ministro*: DI REVEL

(2751)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 168.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 293 — Data: 17 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Crisafulli Nunzio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 P. R. 5 % — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data: 10 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cottone Carmelo fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9752 — Data: 31 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Bonsignori Gustavo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 5 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Farina Bernardo fu Vitale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8361 — Data: 4 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Simeoni Francesco fu Temistocle — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33743 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Castellani Maria fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7922 — Data: 4 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Piccirella Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 10 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Villani Pietro fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3262 — Data: 19 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Apicella Ferdinando fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6302 — Data: 29 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Manzini Massimo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36824 — Data: 4 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Micara Agostino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della rilativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(2431)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### 32ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria

Si notifica che nel giorno di sabato 1° agosto 1942-XX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 32ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto, di prima e di seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 7760 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(2752)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1942-XX - N. 127

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9247 |
| Argentina (U) | 4,05 | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 40,85 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9962 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,945 |
| Cile (I) | 0,6650 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (I) | 1,0455 | Portogallo (U) | 0,7310 |
| Columbia (I) | 10,87 | Id. (C) | 0,767 |
| Costarica (I) | 3,305 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Cuba (I) | 19,03 | Serbia (I) | 38 — |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Egitto (I) | 75,28 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Equador (I) | 1,38 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Estonia (C) | 4,697 | S. U. Amer. (I) | 19 |
| Finlandia (C) | 38,91 | Svezia (U) | 4,53 |
| Francia (I) | 38 — | Id. (C) | 4,529 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Svizzera (U) | 441 — |
| Giappone (U) | 4,475 | Id. (C) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Tailandia (I) | 4,475 |
| Grecia (C) | 12,50 | Turchia (C) | 15,29 |
| Guatemala (I) | 19 — | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Haiti (I) | 3,80 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| Honduras (I) | 9,31 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| India (I) | 5,6464 | Uruguay (I) | 9,13 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,70 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 86,125 |
| Id. 3,50 % (1902) | 83,375 |
| Id. 3 % lordo | 62,15 |
| Id. 5 % (1935) | 95,525 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 84,50 |
| Id. 5 % (1936) | 96,45 |
| Id. 4,75 % (1924) | 495,90 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 96,925 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 99,025 |
| Id. 4 % (15-12-43) | 98,65 |
| Id. 5 % (1944) | 98,975 |
| Id. 5 % (1949) | 97,875 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 97,65 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 97,625 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico**

**Elenco n. 24.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 731558 | 129,50 | Grosjacques *Adelina* di Giuseppe, ved. di Vicquery Giovanni-Battista, dom. a Brusson (Aosta). | Grosjacques *Maria-Adelina* di Giuseppe, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (mista) | 3863 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 6731 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 128685 | 35 — | Negri Francesco fu Michele, minore *sotto la tutela di Rosina Angelo fu Pietro*, dom. a Trecate (*Lecce*) *anzi* (Novara). | Negri Francesco fu Michele, minore *sotto la patria potestà della madre Rosina Pierina di Carlo ved. Negri*, dom. a Trecate (Novara). |
| Id. | 43359 | 119 — | *Giudo* Enrichetta fu Gio Batta, moglie di Galmozzi Fiorentino, dom. a Sampierdarena (Genova). | *Guido* Enrichetta fu Gio Batta, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 121855 | 250 — | Vitale Maria fu Tommaso, ved. di Rago *Carlo*, dom. a Salerno. | Vitale Maria fu Tommaso, ved. di Rago *Raffaele-Carlo*, dom. a Salerno. |
| P. R. 3,50 % | 304704 | 14 — | De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Maria*, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina). L'usufrutto vitalizio spetta ad Alessandro *Maria* di Giuseppe, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina). | De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Letteria*, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina). L'usufrutto vitalizio spetta ad Alessandro *Letteria* di Giuseppe, ecc., come contro. |
| Id. | 304700 | 49 — | De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Maria*, ved. di De Salvo, dom. a Bordonaro (Messina). | De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Letteria*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 168340 | 35 — | *Bruvera* Lucia fu *Giovanni*, nubile, dom. a Roma. | *Bruera* Lucia fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Roma. |
| Id. | 308563 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 322919 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 378548 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 255004 | 35 — | *Bruvera* Lucia fu *Giovanni*, nubile, dom. a Genova. | *Bruera* Lucia fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Genova. |
| Id. | 282165 | 35 — | *Bruvera* Lucia di Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova. | *Bruera* Lucia di Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova. |
| Id. | 400378 | 350 — | *Bruvera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma. | *Bruera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma. |
| Id. | 430492 | 70 — | *Bruvera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Pinerolo. | *Bruera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Pinerolo |
| P. R. 3,50 % | 447284 | 346,50 | Felici Tito fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Preziuso *Maria*, dom. a Vico del Gargano (Foggia). | Felici Tito fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Preziuso *Anna Maria*, dom. a Vico del Gargano (Foggia). |
| Cons. 3,50 % | 32025 | 98 — | Ricciolio Cesare di Gaetano, dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio spetta a Crotti Derossi di Costigliole *Alberto* fu Alfonso, dom. a Torino. | Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Crotti Derossi di Costigliole *Pietro Alberto* fu Alfonso, dom. a Torino. |
| Rend. 5 % | 119262 | 50 — | Angelelli Maria Luisa di Teofilo, *nubile*, dom. a Roma. | Angelelli Maria Luisa di Teofilo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Rend. 5 % | 79283 | 900 — | Autino *Giovanni* fu Francesco, dom. a Torino. | Autino *Giovanni Battista* fu Francesco, dom. a Torino. |
| Cons. 3,50 % | 801399 | 315 — | Cerrutti Maria fu Baldassare, moglie di Beltrame Ettore, dom. a Breno (Brescia), con usufrutto vitalizio a favore di Cerruti *Luigia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Montechiaro d'Asti (Alessandria). | Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Cerruti *Maria Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 148538 | 2500 — | Fiodo Paola, *Annamaria* e Luigi di *Luigi* e di Rubinacci Pia fu Marcellino, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Rubinacci Pia fu Marcellino, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rubinacci Pia fu Marcellino, moglie di Fiodo *Luigi* | Fiodo Paola, *Marianna* e Luigi di *Mario* e di Rubinacci Pia fu Marcellino, ecc., come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rubinacci Pia fu Marcellino, moglie di Fiodo *Mario*. |
| Cons. 3,50 % | 742972 | 350 — | Cella *Giuseppina* di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Molini di Rezzoaglio, frazione del comune di S. Stefano d'Aveto (Genova). | Cella *Emilia-Giuseppina* di Giovanni Battista, ecc., come contro. |
| Id. | 832381 | 700 — | Cella *Giuseppina* di Giovanni-Battista, nubile, dom a Molini di Rezzoaglio (Genova). | Cella *Emilia-Giuseppina* di Giovanni Battista, ecc., come contro. |
| Id. | 329473 | 35 — | Ginocchio *Amalia* fu Enrico, moglie di Cademartori Luigi, dom. a Borzonasca (Genova), vincolata. | Ginocchio *Angela-Amalia-Beatrice* fu Enrico, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 118860 | 213,50 | Pozzi Giuseppe e Caterina fu Giacomo, quest'ultima *nubile*, presunti assenti, rappresentati dal curatore Pozzi Alessandro fu Giovanni, dom a Castello sopra Lecco (Como). | Pozzi Giuseppe e Caterina fu Giacomo, quest'ultima *moglie di Pomi Carlo*, presunti assenti, ecc., come contro. |
| Id. | 192228 | 3668 — | Casa di ricovero, fondazione Fenzi di Conegliano (Treviso), amministrata dalla locale Congregazione di carità, vincolata d'usufrutto a favore di Canè *Amalia* fu Antonio, dom. a Conegliano (Treviso). | Come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Canè *Chiara-Amalia* o *Amalia*, fu Antonio, dom. a Conegliano (Treviso). |
| Rend. 5 % | 191124 | 110 — | Casa di ricovero Fenzi di Conegliano (Treviso), con usufrutto vitalizio a favore di Canè *Amalia* fu Antonio, nubile, dom. a Conegliano. | Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Canè *Chiara Amalia*, o *Amalia*, fu Antonio, nubile, dom. a Conegliano. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(2056)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso al posto di segretario presso la Regia scuola artistico-industriale di Isernia

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214, concernente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, concernente il riordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 223, che concede ai capi di famiglie numerose condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, che detta norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Vista la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1508, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista la pianta organica della Regia scuola artistico-industriale di Isernia approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1926-IV, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1926, registro 7, foglio 79;

Decreta:

E' indetto il concorso per esami al posto di segretario (gruppo *B*, grado 11°) presso la Regia scuola artistico-industriale di Isernia.

Il vincitore verrà nominato in esperimento per due anni. Scaduto tale periodo egli potrà essere confermato stabilmente.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e albanesi di razza non ebraica che siano in possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere comprovati, con la presentazione dei documenti appresso indicati e che, alla data del presente decreto abbiano compiuto i 18 anni e non superato l'età di 40 anni.

Detto limite di età è elevato dai coefficienti indicati dall'art. 25 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso:

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, oppure abbiano partecipato con i reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6, sottoscritta dal concorrente dovrà contenere l'indicazione esatta del suo domicilio e dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 2.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla data precisa dell'effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi iscritti al partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto su carta bollata da L. 4. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero, in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936 devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 12 con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 4, rilasciata dal podestà dell'ultimo Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per tempo minore dovrà esibire altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

La firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti, invalidi di guerra, i combattenti ed invalidi dell'attuale guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e durante l'attuale guerra in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I candidati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera e nell'affermativa dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

9) diploma originale di scuola media di 2° grado o titolo equipollente;

10) i documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione. Ove il documento non venga restituito, debitamente regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi dovranno inoltre presentare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che si trovano alle armi o che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati al concorso con l'esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato od altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti. E' tuttavia consentito fare riferimento per quanto concerne il titolo di studio originale, anche a documenti presentati presso altri Ministeri.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne facci domanda su carta bollata da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

L'esame si svolge in due prove, l'una scritta e l'altra orale. Essi verteranno sulla applicazione di legge e di regolamenti concernenti i Regi istituti d'arte e le Regie scuole d'arte e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo all'amministrazione delle scuole e gli istituti anzidetti.

La prova orale consisterà in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e non potrà durare meno di trenta minuti.

Tutte le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà considerata come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove d'esame alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o in caso diverso la loro fotografia debitamente autenticata.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed in caso di rinuncia al secondo e quindi, ai candidati successivamente graduati.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

(2733) *Il Ministro*: BOTTAI

---

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso al posto di segretario presso il Regio istituto d'arte di Napoli

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214, concernente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente alla data del 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, concernente il riordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 223, che concede ai capi di famiglie numerose condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, che detta norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente l'estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna quale assimilati o militarizzati;

Vista la legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1508, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista la pianta organica del Regio istituto d'arte di Napoli approvata con decreto Ministeriale 27 settembre 1923-II, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1923, registro 3, foglio 16;

Decreta:

E' indetto il concorso per esami al posto di segretario (gruppo *B*, grado 11°) presso il Regio istituto d'arte di Napoli.

Il vincitore sarà nominato in esperimento per due anni. Scaduto tale periodo egli potrà essere confermato stabilmente.

Dal concorso sono escluse le donne. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e albanesi di razza non ebraica, che siano in possesso dei requisiti prescritti che dovranno essere comprovati con la presentazione dei documenti appresso indicati, e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto i 18 anni e non superato l'età di anni 40.

Detto limite di età è elevato dai coefficienti indicati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso:

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, oppure abbiano partecipato con i reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Il Ministro, con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso scritta su carta bollata da L. 6 sottoscritta dal concorrente dovrà contenere l'indicazione esatta del suo domicilio e dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di iscrizione al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 2.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla data precisa dell'effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 4 debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto su carta bollata da L. 4. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero, in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

5) certificato generale del casellario-giudiziale su carta bollata da L. 12 con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 4 rilasciata dal podestà dell'ultimo Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

La firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti, invalidi di guerra, i combattenti ed invalidi dell'attuale guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e durante l'attuale guerra in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domi-

cilio e debitamente legalizzato. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e vedovi con prole.

I candidati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e nell'affermativa dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

9) diploma originale di scuola media di 2° grado o titolo equipollente.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione.

Ove il documento non venga restituito, debitamente regolarizzato, entro il termine assegnato il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi dovranno, inoltre, presentare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5, 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato della autorità dalla quale dipendono.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che si trovano sotto le armi o che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei titoli e documenti presentati al concorso con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine corredate in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato od altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti.

E' tuttavia consentito fare riferimento per quanto concerne il titolo di studio originale anche a documenti presentati presso altri Ministeri.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla Legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario salvo che il concorrente ne faccia domanda su carta bollata da L. 6 dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

L'esame si svolge in due prove, l'una scritta e l'altra orale. Esse verteranno sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti i Regi istituti e le Regie scuole d'arte e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo all'amministrazione degli istituti e delle scuole suddette.

La prova orale consisterà in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e non potrà durare meno di trenta minuti.

Tutte le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà considerata come rinunzia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove d'esame alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o in caso diverso la loro fotografia debitamente autenticata.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed in caso di rinuncia al secondo e quindi, ai candidati successivamente graduati.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarazione per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

*Il Ministro*: BOTTAI

(2734)

---

# MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso al posto di segretario-economo bibliotecario presso il Regio istituto d'arte per la illustrazione e la decorazione del libro con annessa Scuola d'arte del legno e del ferro, in Urbino.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1942-XX;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214, concernente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081, concernente il riordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 223, che concede ai capi di famiglie numerose, condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi orfani e congiunti dei caduti della

attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, concernente la estensione dei benefici previsti dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, a favore dei cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari della Spagna, quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1941-XIX, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1931-IX, n. 571, che approva lo statuto del Regio istituto di belle arti di Urbino;

Decreta:

E' indetto il concorso per esami al posto di segretario economo bibliotecario stabile presso il Regio istituto d'arte per la illustrazione e la decorazione del libro con annessa Scuola d'arte del legno e del ferro in Urbino;

Il vincitore verrà nominato in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, dopo il quale potrà essere nominato al grado 11° del gruppo *C*.

Dal concorso sono escluse le donne.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi di razza non ebraica, che siano in possesso dei requisiti prescritti, che dovranno essere comprovati con la presentazione dei documenti appresso indicati e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° e non superato il 40° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

dei coefficienti indicati dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso;

di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, oppure abbiano partecipato coi reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o di assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

di quattro anni per coloro che risulteranno regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione dal 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata di L. 6, sottoscritte dai concorrenti, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle arti) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande dovranno contenere l'indicazione del domicilio del concorrente.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato d'iscrizione al P.N.F o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX, rilasciato dal segretario federale in carta bollata da L. 4.

I mutilati e gli invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui al n. 2.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla data precisa della effettiva iscrizione, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta, il certificato dovrà essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Al predetto visto dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

3) certificato di cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 4, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto, su carta bollata da L. 4. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'armi svoltisi nell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dal decreto stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta bollata da L. 12, colla firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta bollata da L. 4, rilasciato dal podestà dell'ultimo Comune ove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dal podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno e dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma del podestà o di chi ne fa le veci deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

7) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti, invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari dell'attuale guerra e a quelle svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e durante l'attuale guerra in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza delle operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922 produrranno i relativi brevetti;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato dal quale risulti che esso è coniugato o vedovo.

I candidati dovranno integrare lo stato di famiglia con una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e nell'affermativa dovrà essere indicata la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio con straniere sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno

ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli anzidetti;

9) diploma originale di scuola media inferiore o titolo equipollente.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto potrà essere assegnato al candidato un termine per la regolarizzazione. Ove il documento non venga restituito, debitamente regolarizzato, entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi dovranno inoltre presentare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 purchè provino la loro qualità con regolare certificato della autorità dalla quale dipendono.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4, 6 e 7 quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, che risiedono nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti non oltre il termine di dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare dei documenti e titoli presentati al concorso firmato dal candidato con l'esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun documento o titolo potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri servizi del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle arti. E' tuttavia consentito fare riferimento per quanto concerne il titolo di studio originale a documenti presentati presso altri Ministeri.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta bollata da L. 6, dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento e all'esito del concorso.

L'esame si svolge in due prove, una scritta e l'altra orale, esse verteranno su applicazioni di leggi e di regolamenti concernenti i Regi istituti e le Regie scuole e sulle norme generali di contabilità, con speciale riguardo all'amministrazione degli istituti e delle scuole anzidette. La prova orale consisterà in un interrogatorio sugli argomenti suindicati e su nozioni di cultura generale e non potrà durare meno di 30 minuti.

Tutte le prove d'esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso. I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice e al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o in caso diverso la loro fotografia debitamente autenticata.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria, e, in caso di rinunzia, al secondo e, quindi, ai candidati successivamente graduati.

L'accettazione deve risultare da atto scritto. Se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

(9735) *Il Ministro*: BOTTAI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Diario delle prove scritte del concorso a 27 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esame a trenta posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, riservando un uguale numero di posti a favore dei chiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1942-XX, con il quale il numero dei posti messi a concorso è stato ridotto da 30 a 27;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 27 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, nei giorni 15 e 16 luglio 1942-XX.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1942-XX

(2741) *Il Ministro*: DI REVEL

## MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

**Esito del concorso a 12 posti di primo segretario**

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1942-XX col quale in base alla facoltà concessa dal R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1608, è stato bandito un concorso per titoli a 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare;

Visto il proprio decreto 15 aprile 1942-XX con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice dai quali risulta che non è stato possibile formare una graduatoria di vincitori perchè nessuno dei candidati ha raggiunto la votazione minima di 60/100 stabilita dall'art. 7, penultimo comma, del bando;

Decreta:

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 12 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo direttivo di questo Ministero, dai quali risulta che nessuno dei concorrenti è stato dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

(2757) *Il Ministro*: PAVOLINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.